



# COMUNE DI ACATE

Provincia di Ragusa

<b>Ordinanza sindacale</b>  N.22  Del 29/04/2023	<b>Oggetto:</b> Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza e ordine pubblico, "divieto di vendita per asporto bevande alcoliche, superalcoliche e in generale contenitori di vetro e/o lattine in occasione della festa di San Vincenzo Martire nei giorni 29 e 30 Aprile e 1° Maggio 2023
--	--

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

– nei giorni del 29, 30 Aprile e 1 Maggio 2023 si svolgerà ad Acate l'annuale festa dedicata a "San Vincenzo Martire" che prevede una serie di manifestazioni ed eventi, sia di carattere religioso che folkloristico, nonché spettacoli musicali;

– nelle precedenti edizioni questa manifestazione ha visto la presenza di numeroso pubblico;

**RILEVATO CHE:** – l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

– altresì, che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini,

**DATO ATTO** che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

### CONSIDERATO CHE:

– normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di tafferugli o risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;

– risulta, inoltre, necessario ridurre la presenza di bombole di gas sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande vietandone lo stoccaggio delle stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione

**RITENUTO** opportuno di dover procedere secondo quanto sopra al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione della manifestazione prevedendo il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio, nonché, relativamente alle aree interessate dalla manifestazione, il divieto di introduzione di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio,

**VISTO** l'art. 50 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** l'art.7/bis del D.L.vo 18.08.2000 n.267;

## ORDINA

Ai titolari di distributori automatici, esercizi pubblici e attività commerciali che effettuano vendita per asporto e/o somministrazione di bevande, in tutte le aree interessate dagli eventi come da programma autorizzato dall'Amministrazione comunale e, relativamente agli orari di svolgimento degli stessi,

### il DIVIETO

di vendita per asporto, somministrazione ed introduzione di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere compresi gli alcolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio.

E' consentita la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere, purché siano debitamente confezionati, in involucri di carta, plastica leggera o materiale equipollente chiusi.

E' consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi genere, ai soli avventori seduti ai tavoli, sia interni che esterni, degli esercizi di somministrazione di alimenti; gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno vigilare affinché i consumatori lascino sul tavolo bicchieri di vetro, bottiglie e lattine, che saranno rimossi per lo smaltimento immediatamente al termine della consumazione.

#### **AVVISA**

Che le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 prevista dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N°267. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 54 L. 120/2010 e art 23 Legge 88/2009, nonché il rapporto all'Autorità giudiziaria in riferimento all'art. 650 c.p.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione di Catania o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

#### **DISPONE CHE**

Che la presente ordinanza venga resa nota, oltre, che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet dell'Ente.

L'Ufficio messi provvederà a pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio e di notificarne copia:

- Al Sig Questore di Ragusa, Dott.ssa Pinuccia Albertino Agnello.
- Al Commissariato P.S. di Vittoria
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri Ragusa
- Alla Caserma dei Carabinieri di Acate
- Al Comando Polizia Municipale di Acate

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Acate li 29/04/2023



Il Sindaco  
Dott. Giovanni Di Natale

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giovanni Di Natale", written over the printed name.